


REGOLAMENTO GESTIONE AGONISTICA LAGO S.GIORGIO LA MOLARA

1. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque del Lago di San Giorgio La Molara, in concessione alla F.I.P.S.A.S., senza la preventiva autorizzazione del concessionario stesso che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo, rendendone conto all'Ente concedente.
2. Per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche di tipo sociale, il lago è diviso in n. 4 zone, opportunamente delimitate con appositi picchetti, a cominciare dalla n. 1 (ubicata sulla destra del lato strada, guardando il lago) e così proseguendo in senso orario con la n. 2 sempre sul lato strada (ubicata a sinistra) e la n. 3 e n. 4 nel lato di fronte, di cui una destinata alla libera pesca (la n. 4) e tre destinate all'attività agonistica; questa ultime di norma comprendono due settori (A, B) da 10 concorrenti circa.
3. Tutte le domeniche, ad eccezione di quelle riservate all'attività istituzionale prevista nei calendari nazionale, regionale e provinciale (ove il lago potrà essere interamente riservato), la pesca potrà essere esercitata liberamente secondo la regolamentazione vigente, fatta eccezione per le gare di cui al presente regolamento.
4. Per gara sociale e/o intersociale si intende una manifestazione con almeno 10 concorrenti, regolarmente affiliati alla FIPSAS
5. Ad ogni società richiedente potrà essere assegnata per ogni manifestazione una sola zona (dalla n. 1 alla n. 3), ove ci fossero più richieste di gare per una stessa data, sarà cura della Sezione Provinciale assegnare le dette porzioni di campo gara, anche facendo ricorso a sorteggio.
6. Ad ogni associazione sportiva potrà essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento di **non più di 5 gare all'anno**, che saranno inserite nel calendario gare Fipsas provinciale, adempimento questo da considerarsi condizione essenziale per usufruire dell'assicurazione Fipsas e di ogni altro beneficio eventualmente previsto.
7. Il Calendario Gare Fipsas Provinciale, nella sua stesura definitiva (ivi comprendendo anche le gare sociali autorizzate, sarà pubblicato entro il 15 Marzo.
8. Le Associazioni Sportive **affiliate alla Fipsas** che intendono organizzare gare di pesca devono attenersi alle seguenti disposizioni particolari.
 - a) presentare alla Sezione Provinciale il **calendario delle gare sociali e/o intersociali** da organizzare nell'anno in corso, **ENTRO IL 28 Febbraio** o, in casi eccezionali (es. nuova società affiliatasi dopo la predetta data o impossibilità chiaramente individuabile che possa far derogare dalla data medesima), almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della prima gara; l'eventuale deroga potrà essere accordata a discrezione della sezione provinciale, fatte salve tutte le opportune valutazioni legate all'attività già prevista in calendario gare o ad eventuali semine di materiale ittico.
 - b) Il Regolamento istitutivo e/o particolare della/e manifestazione/i, con allegata copia della ricevuta del versamento sul c.c. BNL n. _____ intestato a **"F.I.P.S.A.S. / Comitato Provinciale di Benevento"** del contributo fisso di gestione di **€. 20,00**, debbono pervenire, pena revoca autorizzazione, 7 giorni prima della effettuazione della gara calendarata alla segreteria della Sezione Provinciale.
9. Le gare già **"calendarizzate"** e **non formalmente richieste o perfezionate come stabilito dall'articolo precedente saranno annullate.**

10. Non saranno concesse autorizzazioni in concomitanza con gare nazionali, regionali e provinciali.
11. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura “CAMPO DI GARA – DIVIETO DI PESCA” apposte in modo visibile ed in numero sufficiente a cura dell’Associazione Sportiva titolare dell’autorizzazione, il giorno precedente le gare.
12. **Nei campi di gara utilizzati per dette gare è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa.**
13. La società organizzatrice è tenuta a trasmettere alla sezione provinciale (anche via e-mail), **ENTRO il venerdì precedente la gara, l’elenco completo di tessera Fipsas** dei partecipanti alla manifestazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
14. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant’altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
15. Durante le gare di pesca sportiva, il pesce pescato deve essere tenuto “in vivo” e rimesso in acqua dopo la pesatura; pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per tutti i divieti contemplati dal calendario ittico provinciale.
16. La pasturazione è consentita in conformità del “Regolamento Fipsas per l’attività di pesca nelle acque in concessione.
17. La Sezione Provinciale Fipsas di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
18. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l’immediata revoca dell’autorizzazione concessa nonché l’esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
19. La sorveglianza sull’esercizio della pesca e l’accertamento delle infrazioni sono affidate alle Guardie Giurate Ittiche della Sezione Provinciale Fipsas e da ogni altro agente appartenente alle Forze Pubbliche.
20. -----.
21. Per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività di pesca sportiva e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione sulla pesca.
22. La regolarità delle operazioni potrà essere controllata, oltre che dagli agenti di cui all’art. 19, anche dagli Ispettori Federali e Dirigenti della Sezione Provinciale Fipsas.
23. La Sezione provinciale si riserva di apportare anche successivamente eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento che dovessero rendersi necessarie, comunicandolo alle società sportive affiliate.

Il Comitato Prov/le FIPSAS



STRADA PROVINCIALE PROVENIENTE DA BENEVENTO 